

La presente delibera resterà affissa all'albo pretorio dal 16 FEB. 1996 al 4 MAR. 1996

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BENEVENTO

RAFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DAL 15 MAR. 1996 AL 5 MAR. 1996

14

Data 9.2.1996

OGGETTO: **REGOLAMENTO TOSAP - Adeguamento alla Normativa Vigente.**

L'anno millenovecentonovanta sei addì nove del mese di febbraio
alle ore 11,11 in Benevento, nella consueta sala delle adunanze del civico Palazzo Mosti, si è riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede **Dr. RAFFAEE BIANCO**

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 23 Consiglieri, assenti, 17

| | P. | A. | | P. | A. |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ABBATE Luigi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | MECCARIELLO Luigi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AQUINO Nunzio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MORELLI Raffaele | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BIANCO Raffaele | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NICASTRO Daniele | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BOCCHINO Luigi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NUZZOLO Pompeo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CAMILLERI Bruno | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | PETRUCCIANO Fernando | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CARDONE Antonio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PRINCIPE Guido | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CARRINO Antonio | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RAUSO Mario | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CARUSO Gianleonardo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RUSSI Vincenzo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CAVUOTO Giuseppe | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RUSSO Roberto | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONSALES Alessandro | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SANTAMARIA Gennaro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D'ALESSANDRO Sandro Nicola | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SCOGNAMIGLIO Arturo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DE IAPINIS Ambner | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TIBALDI Raffaele | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DE LORENZO Giuseppe | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TRETOLA Antonio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DE LUCA Nicola Danilo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TUFO Pompeo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FICOCIELLO Massimo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | UCCI Gianfranco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FRATTOLILLO Claudio Mariano | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VALLONE Massimo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| GLIELMO Gustavo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VARRICCHIO Cosimo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ADANZA Pietro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | VISCO Domenico | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| IELE Vincenzo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ZANIN Domenica | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LUCARELLI Stanislao Antonio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zollo Giuseppe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Esce: DE LUCA

E' presente il Sindaco Dr. Pasquale Viespoli.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune

Avv. GIUSEPPE TIRALDI

IL PRESIDENTE

dà lettura della proposta dell'atto deliberativo e sullo stesso intervengono l'Assessore Boccalone e i Consiglieri Nuzzolo e Iadanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera n.40 del 30.04.1994, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, recependo tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs 507/93 così come modificato dal D.Lgs. 566/93 e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che con la Legge 28.12.1995, n.550, sono state apportate molteplici modifiche sostanziali in ordine alla determinazione della tassa e alle sue modalità di applicazione;

CONSIDERATO, altresì, che le predette modifiche riguardano in particolare i criteri di determinazione della tassa, nonché della regolamentazione di nuove fattispecie imponibili;

RITENUTO necessario apportare le modifiche previste dalla Legge 28.12.1995, n.550, al Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n.40 del 30.04.1994;

PREMESSO che il lavoro così come elaborato è stato sottoposto all'esame della II Commissione Consiliare Consultiva "Bilancio, Finanze, Tributi, ecc."

VISTO il Regolamento che allegato alla presente, ne forma parte integrale e sostanziale;

VISTI gli allegati al Regolamento "A" e "B", che restano agli atti del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Finanze, sia in linea tecnica che finanziaria contabile, ai sensi della L.142/90;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale ai fini della legittimità, ai sensi della L.142/90;

All'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

PRESENTI: 25 VOTANTI: 20 FAVOREVOLI: 20

Astenuti: 5 Visco, Iadanza, Bocchino, Russi, Meccariello.

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come approva, il Regolamento, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, nonché i suoi allegati "A" e "B", depositati presso l'U.O.S. Tributi di questo Comune.

DI INVIARE la presente al Ministero delle Finanze per l'omologazione del Regolamento.



COMUNE DI BENEVENTO

REGOLAMENTO

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI

**D.Lgs. 15.11.1993, n.507, modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 566/93 e dalla Legge n. 549, del 28.12.95.**

**COORDINATORE U.O.S. TRIBUTI
dott. Sergio De Cecio**

**ASSESSORE ALLE FINANZE
dott. proc. Nicola Boccalone**



COMUNE DI BENEVENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Benevento le modalita' di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, cosi' come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 566/93, e dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè per le modalita' di richiesta, rilascio e revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 - OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di suolo sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione di balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitu' di pubblico passaggio.



COMUNE DI BENEVENTO

Parimenti, sono soggette ad imposizione tributaria le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

A norma dell'art.43 del D.Lgs 15.11.93, n.507, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93 e dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Comune di Benevento, la cui popolazione residente al 31.12.1995 e' di n. 64.114 abitanti, rientra nella terza classe impositiva ed applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI E ATTIVI

La tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art. 5 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e' gestito direttamente dal Comune.

Il Comune, ove lo ritenga piu' conveniente, sotto il profilo economico funzionale, si riserva la facolta' di affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) legge 8.6.1990, n.142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi locali previsti e disciplinati ai fini dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al D.Lgs n.507 del 15.11.93, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 6 - TARIFFE.

Le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

A norma dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs. n.507/93, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93 e dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, le tariffe previste dal presente Regolamento Comunale, saranno determinate, per ogni tipo di occupazione secondo i limiti fissati dal citato decreto, nel rispetto del principio che la misura corrispondente all'ultima categoria non potrà essere in alcun caso inferiore al 30% di quella determinata per la prima.

Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune e' tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il Funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti ai fini dell'accertamento, sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 8 - REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI.

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti la utilizzazione di suolo pubblico determina il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 9 - CATEGORIE DELLE LOCALITA' DI OCCUPAZIONE.

Agli effetti della applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in n. 4 categorie elaborate in ossequio al principio dell'esatta corrispondenza tra il beneficio economico retraibile dall'occupazione, e l'importanza dell'area occupata, nei limiti fissati dall'art. 42, comma 3, del D. L.gs. n.507/93, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 566/93 e dalla 28.12.95, n.550.

Tale classificazione, confortata dal parere favorevole della Commissione Edilizia, comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche individuate nell'ambito del centro urbano, così come definito dalla Delibera di G.M. n.431 del 28.3.94, e dall'area residuale comprensiva di tutto il Territorio Comunale, così come riportato nell'elaborato cartografico in scala 1:5.000, e dal conseguenziale elenco che ne deriva, distinti rispettivamente sotto la lettera A e B, che allegati al presente Regolamento ne costituiscono parte sostanziale ed integrante.

L'elenco delle strade divise in quattro categorie, estrapolato dalla cartografia di cui all'allegato "A", è sempre vincolato alla esatta corrispondenza delle stesse nella cartografia richiamata.

Le variazioni di detto elenco possono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la "Commissione Edilizia" e previa pubblicazione del provvedimento per gg.15 consecutivi nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge.



COMUNE DI BENEVENTO

CAPO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.

Art. 10 - TIPI DI OCCUPAZIONE.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno la esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 11 - COMMISURAZIONE.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

La tassa non si applica per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.46 del D. Lgs. n.507/93, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93, e dalla Legge n. 549, del 28.12.95, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.



COMUNE DI BENEVENTO

Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a mq.100, del 25 per cento per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq.1.000, del 10 per cento per la parte eccedente mq. 1.000.

Art. 12 - OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa e' commisurata alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

- Cat. I L. 81.000;
- Cat. II L. 56.700;
- Cat. III L. 32.400;
- Cat. IV L. 24.300;

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui sopra sono applicate per intero.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, le tariffe di cui sopra sono così determinate :

- Cat. I L. 24.300;
- Cat. II L. 17.010;
- Cat. III L. 9.720;
- Cat. IV L. 7.920;



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 13 - PASSI CARRABILI.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dalla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale ed è quantificata nella seguente misura:

- Cat. I L. 40.500;
- Cat. II L. 28.350;
- Cat. III L. 16.200;
- Cat. IV L. 12.150;

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con un riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile e, comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità, o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è la seguente:

- Cat. I L. 24.300;
- Cat. II L. 17.010;
- Cat. III L. 9.720;
- Cat. IV L. 7.920;

La tassa relativa alla occupazione con passi carrabili può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

BENEVENTO
CRAI P. 0



COMUNE DI BENEVENTO

Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile puo' ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spesa del richiedente.

Art. 14 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art.9 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

TARIFFA BASE:

- Cat. I L. 8.000;
- Cat. II L. 5.600;
- Cat. III L. 3.200;
- Cat. IV L. 2.400;

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a gg. 15 la tariffa e' ridotta del 30%, per ogni singola categoria.

La tassa si applica, in relazione alle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie, in base alle sottoindicate misure giornaliere di tariffa:

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 7.000;
- b) fino ad ore 12 L. 7.500;
- c) fino ad ore 24 L. 8.000.

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 4.200;
- b) fino ad ore 12 L. 4.600;
- 9 c) fino ad ore 24 L. 5.600.



COMUNE DI BENEVENTO

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 2.400;
- b) fino ad ore 12 L. 2.700;
- c) fino ad ore 24 L. 3.200.

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 2.300;
- b) fino ad ore 12 L. 2.350;
- c) fino ad ore 24 L. 2.400.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui sopra sono applicate per intero.

Per le occupazioni con tende e simili le tariffe calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie, sono le seguenti :

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 2.100;
- b) fino ad ore 12 L. 2.250;
- c) fino ad ore 24 L. 2.400.

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 1.260;
- b) fino ad ore 12 L. 1.380;
- c) fino ad ore 24 L. 1.680.

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 720;
- b) fino ad ore 12 L. 810;
- c) fino ad ore 24 L. 960.

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 720;
- b) fino ad ore 12 L. 750;
- c) fino ad ore 24 L. 800.



COMUNE DI BENEVENTO

Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di "fiere e festeggiamenti", con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie, sono le seguenti:

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 8.400;
- b) fino ad ore 12 L. 9.000;
- c) fino ad ore 24 L. 9.600.

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 5.040;
- b) fino ad ore 12 L. 5.520;
- c) fino ad ore 24 L. 6.720.

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 2.880;
- b) fino ad ore 12 L. 3.240;
- c) fino ad ore 24 L. 3.840;

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 2.880;
- b) fino ad ore 12 L. 2.940;
- c) fino ad ore 24 L. 3.000;

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e sono determinate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie nella seguente misura:



COMUNE DI BENEVENTO

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 3.500;
- b) fino ad ore 12 L. 3.750;
- c) fino ad ore 24 L. 4.000;

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 2.100;
- b) fino ad ore 12 L. 2.300;
- c) fino ad ore 24 L. 2.800;

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 1.200;
- b) fino ad ore 12 L. 1.350;
- c) fino ad ore 24 L. 1.600;

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 1.150;
- b) fino ad ore 12 L. 1.175;
- c) fino ad ore 24 L. 1.200;

Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e sono determinate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie nella seguente misura:

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 1.400;
- b) fino ad ore 12 L. 1.500;
- c) fino ad ore 24 L. 1.600;

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 840;
- b) fino ad ore 12 L. 920;
- c) fino ad ore 24 L. 1.120;

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 480;
- b) fino ad ore 12 L. 540;
- 12 c) fino ad ore 24 L. 640;



COMUNE DI BENEVENTO

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 480;
- b) fino ad ore 12 L. 500;
- c) fino ad ore 24 L. 550;

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo previste dall' art. 16 del presente regolamento, effettuate nell'ambito di installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le relative calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie sono ridotte del 50%.

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 3.500;
- b) fino ad ore 12 L. 3.750;
- c) fino ad ore 24 L. 4.000;

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 2.100;
- b) fino ad ore 12 L. 2.300;
- c) fino ad ore 24 L. 2.800;

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 1.200;
- b) fino ad ore 12 L. 1.350;
- c) fino ad ore 24 L. 1.600;

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 1.150;
- b) fino ad ore 12 L. 1.175;
- c) fino ad ore 24 L. 1.200;

Per le occupazioni con "autovetture di uso privato" realizzate su aree a cio' destinate dal Comune la tariffa ordinaria e' aumentata del 30%, quindi sono determinate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie, nella seguente misura :



COMUNE DI BENEVENTO

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 9.100;
- b) fino ad ore 12 L. 9.750;
- c) fino ad ore 24 L. 10.400.

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 5.460;
- b) fino ad ore 12 L. 5.980;
- c) fino ad ore 24 L. 7.280.

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 3.120;
- b) fino ad ore 12 L. 3.510;
- c) fino ad ore 24 L. 4.160.

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 3.120;
- b) fino ad ore 12 L. 3.150;
- c) fino ad ore 24 L. 3.200.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio della "attività edilizia" le tariffe ordinarie, calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie, sono ridotte del 30% .

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 4.900;
- b) fino ad ore 12 L. 5.250;
- c) fino ad ore 24 L. 5.600.

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 2.940;
- b) fino ad ore 12 L. 3.220;
- c) fino ad ore 24 L. 3.920.

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 1.680;
- b) fino ad ore 12 L. 1.890;
- c) fino ad ore 24 L. 2.240



COMUNE DI BENEVENTO

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 1.610 ;
- b) fino ad ore 12 L. 1.645;
- c) fino ad ore 24 L. 1.680.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche con un area occupata eccedente i 10 mq, e per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive" le tariffe ordinarie calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoindicate fasce orarie, sono determinate nella seguente misura:

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 1.400;
- b) fino ad ore 12 L. 1.500;
- c) fino ad ore 24 L. 1.600.

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 840;
- b) fino ad ore 12 L. 920;
- c) fino ad ore 24 L. 1.120.

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 480;
- b) fino ad ore 12 L. 540;
- c) fino ad ore 24 L. 640.

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 480;
- b) fino ad ore 12 L. 500;
- c) fino ad ore 24 L. 550.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%, calcolata sull'effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie, e sono determinate nella seguente misura :



COMUNE DI BENEVENTO

- Cat. I°

- a) fino ad ore 8 L. 3.500;
- b) fino ad ore 12 L. 3.750;
- c) fino ad ore 24 L. 4.000.

- Cat. II°

- a) fino ad ore 8 L. 2.100;
- b) fino ad ore 12 L. 2.300;
- c) fino ad ore 24 L. 2.800.

- Cat. III°

- a) fino ad ore 8 L. 1.200;
- b) fino ad ore 12 L. 1.350;
- c) fino ad ore 24 L. 1.600.

- Cat. IV°

- a) fino ad ore 8 L. 1.150;
- b) fino ad ore 12 L. 1.175;
- c) fino ad ore 24 L. 1.200.

Art. 15 - OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, nella misura di:

- Cat. I^

- L. 500.000 complessive per Km. lineare o frazione.

- Cat. II^

16 - L. 499.500 complessive per Km. lineare o frazione.



COMUNE DI BENEVENTO

- Cat. III[^]

- L. 499.000 complessive per Km. lineare o frazione.

- Cat. IV[^]

- L. 498.800 complessive per Km. lineare o frazione.

Il Comune ha facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.

Qualora il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti interessati.

A norma dell'art.47 del D.Lgs n.507/93, cosi' come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93, poiche' il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti e' dovuto, oltre il pagamento della tassa di cui al comma 1°, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione della galleria nella misura del 50% delle spese sostenute.

Art. 16 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

Per le occupazioni previste nell'articolo precedente aventi carattere temporaneo, la tassa e' determinata forfettariamente in:

- L. 50.000 per quelle comprese fino ad un Km. lineare di durata non superiore a giorni 30 (trenta).

- L. 75.000 per quelle superiori al Km. lineare di durata non superiore a giorni 30 (trenta).



COMUNE DI BENEVENTO

Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata superiore a gg. 30 (trenta), ma inferiore a gg. 90 (novanta), la tassa e' aumentata del 30%, e quindi nella seguente misura:

- L. 65.000 per quelle comprese fino ad un Km. lineare;
- L. 97.500 per quelle superiori al Km. lineare;

La tassa e' aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a gg. 90 (novanta) e fino a giorni 180 (centottanta), e quindi nella seguente misura:

- L. 75.000 per quelle comprese fino ad un Km. lineare;
- L. 112.500 per quelle superiori ad un Km. lineare;

La tassa e' aumentata del 100 per cento per le occupazioni di durata superiore a giorni 180 (centottanta), e quindi nella seguente misura:

- L. 100.000 per quelle comprese fino ad un Km. lineare;
- L. 150.000 per quelle superiori al Km. lineare;

Art. 17 - OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di "distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo e' dovuta la sottoindicata tassa annuale:

- a) Centro abitato..... L.132.000 ;
- b) Zona limitrofa..... L. 81.000 ;
- c) Sobborghi e zone periferiche..... L. 45.000 ;
- d) Frazioni..... L. 22.000 .



COMUNE DI BENEVENTO

L'applicazione della tassa e' cosi' rapportata:

- 1) distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacita' non superiore ai tremila litri;
- 2) distributore di carburante con serbatoio di maggiore capacita', la tariffa e' aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita';
- 3) nel caso di distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa e' applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;
- 4) per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa e' applicata autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui all'art.12 del presente regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale nella sottoindicata misura:

- a) Centro abitato..... L. 45.000;
- 19 b) Zona limitrofa..... L. 30.000;



c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche..... L. 22.000.

Art. 18 - ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del D.P.R. 22.12.1986, n.917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 19 - APPLICAZIONE DEL CANONE.

Nei casi previsti dall'art.8 del R.D. 8.12.1933, n.1740, oltre al pagamento della tassa, e' dovuto l'equo canone la cui misura e' determinata dalla Giunta Municipale in base ai criteri indicati nel V comma del citato art. 8 stessa normativa.

Art. 20 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro gg. 30 dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere :

- a) **gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale;**
- b) **gli estremi dell'atto di concessione;**
- c) **la superficie occupata;**
- d) **la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;**
- e) **la misura di tariffa corrispondente;**
- f) **l'importo complessivo dovuto.**

Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.



COMUNE DI BENEVENTO

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verificano variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa puo' essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

In caso di ritardato e/o omesso versamento della tassa determinata in via convenzionale, l' U.O.S. Tributi, trasmettera' all' Ufficio Commercio i dati e gli elementi utili per adottare gli opportuni provvedimenti.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 22 - ACCERTAMENTI.

In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà alla emissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di 60 gg. per il pagamento.

Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

Art. 23 - CONTENZIOSO.

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.80 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991, n.413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di





COMUNE DI BENEVENTO

Finanza - e in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg.60 dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso o in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 gg. dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorita' Amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg.180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo', tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 24 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

La tassa dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento e' recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n.43, e successive modificazioni ed integrazioni in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 c.c.

Art. 25 - RIMBORSI.

I contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso si dovra' provvedere entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 26 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI.

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la tardiva presentazione della denuncia ed il tardivo versamento e' avvenuto nei 30 gg. successivi alla data di scadenza stabilita, le soprattasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione delle occupazioni di suolo.

Per le violazioni delle presenti norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 gg.dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone, altresì, la cessazione della occupazione facendone menzione nel relativo verbale, assegnando un termine per il compimento della operazione.

In difetto, il Comune provvedera' a notificare apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato senza pregiudizio di ogni altra azione da espletarsi con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

In caso di inottemperanza all'ordine entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.



COMUNE DI BENEVENTO

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Art. 28 - AUTORIZZAZIONI. ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE.

L'occupazione di suolo pubblico con opere e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, passi carrai (compresi gli accessi a stazioni di erogazione di carburante), apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, vetrinette murali e tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e' soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco.

L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per trasporto di energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi per vendita frutta e verdura, di bibite, gelati, dolciumi, giornali e simili e' soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Sulle domande per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione Edilizia.

Art. 29 - CONCESSIONI. ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLI.

L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti e' soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.

L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche e' parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Sulle domande per impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti occorre il preventivo parere della Commissione Edilizia.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 30 CANONI DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI.

Per le aree su cui il Comune riscuote i canoni di concessione non ricognitori il Comune può deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal Decreto Legislativo, 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazione.

Art. 31 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.

Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di Igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonche' delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attivita' svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilita'.

Art. 32 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.

La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitu' di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della localita' interessata e la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute



COMUNE DI BENEVENTO

nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprieta' stradale.

La domanda dovra' inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilita', limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potra' richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilita' dei supporti.

Potra', inoltre, imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni simili nei luoghi previsti dal Comune dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20 gg. prima della ricorrenza. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilita' di spazio.

Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.

Art. 33 - DECISIONI SULLE DOMANDE.

La Giunta Municipale ed il Sindaco hanno sempre facolta' di respingere le richieste di cui all'art.30, motivandone il rigetto.

In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attivita' non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilita' e dei pubblici servizi.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 34 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RICHIESTA DA PIU' SOGGETTI PASSIVI.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da piu' persone, l'autorizzazione o la concessione e' accordata a colui che ha presentato per primo la domanda.

Nel caso in cui lo stesso suolo venga richiesto da piu' persone in forma temporanea nella circostanza di cui al penultimo comma dell'art.30, il Comune assegnera' le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procedera' mediante sorteggio.

In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalita' del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art. 31.



Art. 35 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSORIO.

Ai sensi dell'art.2 della Legge 7.8.1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo e' fissato in 30 giorni, fatti salvi gli effetti di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 L. 241/90.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti o interrogazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di 3 mesi.

Art. 36 - RIMBORSO DI SPESE.

Alla domanda di concessione o di autorizzazione di cui all'art.30 dovra' essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. 70.000 forfettariamente determinato per le spese di stampati, istruttoria pratiche e sporalluogo.



COMUNE DI BENEVENTO

Lo stesso rimborso spese di L. 70.000 forfettariamente determinato per le spese di stampati, istruttoria pratiche e sopralluogo, è dovuto in caso di richiesta di misurazione dell'area occupata effettuata all'Ufficio per verifica e/o determinazione dell'area stessa.

L'ammontare di detto fondo potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 37 - DEPOSITO CAUZIONALE.



Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 38 - CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla.

Art. 39 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.

Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori su suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 40 - SPESE PER L'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Art. 41 - INTRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE - DECADENZA.



Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non osserva le condizioni imposte nell'atto amministrativo ovvero le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Incorre altresì nella decadenza:

- a) colui che non si sia avvalso entro 3 mesi dalla definizione delle formalità di ufficio della autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.
- c) costituisce deroga al principio di intrasferibilità, le cessioni di aziende, avvenute nel rispetto della normativa vigente che assolvano il tributo di cui trattasi, sempre nei limiti della durata della concessione o autorizzazione

Art. 42 - REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento da parte del Sindaco o della Giunta, per motivi di interesse pubblico.



COMUNE DI BENEVENTO

Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati con apposita ordinanza sindacale nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

Art. 43 - RESTITUZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE.

La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipazione.

Art. 44 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.

Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dell'art.823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell'art.27 del presente regolamento.



COMUNE DI BENEVENTO

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 45 - NORME TRANSITORIE.

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art.20 del presente regolamento ed effettuare il relativo versamento entro 60 gg. dalla data di deliberazione del presente provvedimento.

Nello stesso termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dalla applicazione delle nuove tariffe adottate.

Per le occupazioni di sottosuolo e sporassuolo effettuate con condutture, cavi e impianti in genere, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni istitutive del tributo sono effettuati con le modalita' e i termini previsti dal T.U.F.L. 14.09.1931, n.1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. 28.1.1988, n.43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 14 del presente regolamento effettuate da pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 46 - ABROGAZIONI.

Con il presente regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n.192 al n.200 del T.U.F.L. n.1175/1931 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art.39 della Legge 2.7.1952, n.703, l'articolo unico della Legge 6.3.1958, n.177, l'articolo unico della legge 26.7.1961, n.711, l'art.5 della Legge 18.4.1962, n.208, nonche' le disposizioni di cui al decreto Min.Fin. e Min.Int. 26.2.1933, pubblicato in G.U. n.95 del 24.4.1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme dettate del D. Lgs n.507/93, cosi' come integrato e modificato dal D.Lgs. n.566/93.



Art. 47 - VIGILANZA.

Con il presente regolamento si prende atto che e' attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art.35 del D.Lgs. n.507/1993, cosi' come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93.

Art. 48 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, cosi' come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93, nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 49 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente regolamento sara' tenuto a disposizione del pubblico a norma dell' art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, affinche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 50 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

Il Comune si riserva la facolta' di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia,le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

Art. 51 - EFFICACIA.

Gli effetti del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 1994 a norma del D. Lgs. 507/93 e del D.Lgs. 566/93.

Le modifiche apportate al regolamento sulla base della Legge n. 549, del 28.12.1995, hanno effetto dal 1.1.1996.



COMUNE DI BENEVENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA

DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - OGGETTO..... | pag. 2 |
| Art. 2 - OGGETTO DELLA TASSA..... | pag. 2 |
| Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE..... | pag. 3 |
| Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI E ATTIVI..... | pag. 3 |
| Art. 5 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO..... | pag. 3 |
| Art. 6 - TARIFFE..... | pag. 4 |
| Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE..... | pag. 4 |
| Art. 8 - REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI..... | pag. 5 |
| Art. 9 - CATEGORIE DELLE LOCALITA' DI OCCUPAZIONE..... | pag. 5 |

CAPO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Art. 10 - TIPI DI OCCUPAZIONE..... | pag. 6 |
| Art. 11 - COMMISURAZIONE..... | pag. 6 |





COMUNE DI BENEVENTO

| | |
|---|---------|
| Art. 12 - OCCUPAZIONI PERMANENTI..... | pag. 7 |
| Art. 13 - PASSI CARRABILI..... | pag. 8 |
| Art. 14 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE..... | pag. 9 |
| Art. 15 - OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO..... | pag. 16 |
| Art. 16 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO..... | pag. 17 |
| Art. 17 - OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI..... | pag. 18 |
| Art. 18 - ESENZIONI..... | pag. 20 |
| Art. 19 - APPLICAZIONE DEL CANONE..... | pag. 19 |
| Art. 20 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI..... | pag. 21 |
| Art. 21 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE..... | pag. 22 |
| Art. 22 - ACCERTAMENTI..... | pag. 23 |
| Art. 23 - CONTENZIOSO..... | pag. 23 |
| Art. 24 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO..... | pag. 25 |
| Art. 25 - RIMBORSI..... | pag. 25 |
| Art. 26 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI..... | pag. 25 |
| Art. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE..... | pag. 26 |





COMUNE DI BENEVENTO

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

- Art. 28 - AUTORIZZAZIONI. ORGANI COMPETENTI
AD ACCORDARLE.....pag. 27**
- Art. 29 - CONCESSIONI. ORGANI COMPETENTI
AD ACCORDARLI.....pag. 27**
- Art. 30 CANONI DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI.....pag. 28**
- Art. 31 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....pag. 28**
- Art. 32 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
O CONCESSIONE.....pag. 28**
- Art. 33 - DECISIONI SULLE DOMANDE.....pag. 29**
- Art. 34 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RICHIESTA
DA PIU' SOGGETTI PASSIVI.....pag. 30**
- Art. 35 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO
O CONCESSORIO.....pag. 30**
- Art. 36 - RIMBORSO DI SPESE.....pag. 30**
- Art. 37 - DEPOSITO CAUZIONALE.....pag. 31**
- Art. 38 - CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE
O CONCESSIONE.....pag. 31**
- Art. 39 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
O CONCESSIONE.....pag. 31**
- Art. 40 - SPESE PER L'AUTORIZZAZIONE O
CONCESSIONE.....pag. 32**





COMUNE DI BENEVENTO

- Art. 41 - INTRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE - DECADENZA.....pag. 32**
- Art. 42 - REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.....pag. 32**
- Art. 43 - RESTITUZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE.....pag. 33**
- Art. 44 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....pag. 33**

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

- Art. 45 - NORME TRANSITORIE.....pag. 34**
- Art. 46 - ABROGAZIONI.....pag. 35**
- Art. 47 - VIGILANZA.....pag. 35**
- Art. 48 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.....pag. 35**
- Art. 49 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....pag. 36**
- Art. 50 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.....pag. 36**
- Art. 51 - EFFICACIA.....pag. 36**



=====
CATEGORIA STRADA : 1
=====

| CODICE | TIPO | DESCRIZIONE |
|--------|----------------|--|
| 00005 | VIA | ADUA - DA VIA INCROCIO CON VIA G.RE A VIA C.NUZZOLO - |
| 00009 | VIA | ALBERTI GIUSEPPE da via Vitelli a Via Bonazzi |
| 00024 | VIALE | ATLANTICI |
| 00025 | PIAZZALE DEGLI | ATLETI |
| 00029 | LUNGO SABATO | BACCHELLI RICCARDO -DA VIA NAPOLI A VIA G.GENTILE- |
| 00038 | VIA | BASILE LUIGI da Via Vitelli a Via Bonazzi |
| 00058 | PIAZZA | BISSOLATI LEONIDA |
| 00063 | VIA | BONAZZI BENEDETTO - da via cocchia fino a via N. Cosentini - |
| 00070 | VIA | CALANDRA NICOLA |
| 00085 | VIA | CASELLI SAVERIO |
| 00087 | PIAZZA | CASTELLO |
| 00091 | PIAZZALE | CATULLO |
| 00092 | VIA | CAVOUR |
| 00102 | VIA | COCCHIA ENRICO |
| 00104 | PIAZZA | COLONNA VITTORIA |
| 00107 | PIAZZA | COMNESTIBILI |
| 00119 | CORSO | DANTE |
| 00120 | VIA DEI | DAUNI FINO AL LIMITE PERIMETRO URBANO |
| 00123 | VIA | DE CARO RAFFAELE |
| 00134 | VIA | DE SANCTIS FRANCESCO -DA VIA DEI MULINI A VIA G.GENTILE- |
| 00140 | VIA | DELCOGLIANO RAFFAELE |
| 00148 | PIAZZA | DUOMO |
| 00161 | VIA | FERRELLI TONINA |
| 00166 | VIA | FLORA FRANCESCO |
| 00180 | CORSO | GARIBALDI |
| 00182 | VIA | GENTILE GIOVANNI |
| 00187 | VIA | GIUSTINIANI NICOLA |
| 00189 | VIA | GODUTI ENNIO |
| 00195 | VIA | GRIMOALDO RE FINO ALL'INCROCIO CON VIA ADUA |
| 00199 | VIA | HIRSH FERNANDO |
| 00202 | PIAZZA | IERMANO ALDO |

CATEGORIE STRADE AI FINI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

| | |
|-------------------|--|
| 358 VIA | RAGUZZINI FILIPPO |
| 363 VIALE DEI | RETTORI |
| 366 PIAZZA | RISORGIMENTO |
| 368 PIAZZA | ROMA |
| 372 VIA FRATELLI | ROSSELLI |
| 376 VIALE | ROTILI MARIO |
| 379 VIA | RUMMO GAETANO |
| 381 VIA | RUSSO MARIANO |
| 383 VIA | SALA NICOLA |
| 386 RAMPA | SAN BARBATO |
| 401 PIAZZA | SAN LORENZO |
| 402 VIALE | SAN LORENZO |
| 410 PONTE | SAN NICOLA |
| 413 VIA | SAN PASQUALE |
| 415 VIA | SAN VITO - da Via Napoli a trav. ind. Moccia - |
| 425 VIA | SANTA COLOMBA |
| 428 PONTE | SANTA MARIA DEGLI ANGELI |
| 430 PIAZZA | SANTA SOFIA |
| 435 VIA | SCHIPA MICHELANGELO |
| 436 ROTONDA DELLE | SCIENZE |
| 445 VIA DEL | SOLE |
| 448 STRADA | STATALE N. 7 - da S.Vito a svincolo stadio - |
| 457 VIA | TOMASELLI VINCENZO |
| 463 VIA | TORRE DELLA CATENA |
| 464 PIAZZA | TORRE FEDERICO |
| 467 VIA | TRAIANO |
| 480 VIA DELL' | UNIVERSITA' |
| 483 PONTE | VANVITELLI |
| 490 VIA | VETRONE MARIO |
| 494 VIA | VITELLI GIROLAMO |
| 497 ROTONDA | VITTIME DEL TERRORISMO |
| 499 CORSO | VITTORIO EMANUELE III |

CATEGORIE STRADE AI FINI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

=====
 ! CATEGORIA STRADA : 2 !
 =====

| CODICE | TIPO | DESCRIZIONE |
|--------|----------------|------------------------|
| 00007 | VIA | AGILULFO |
| 00012 | VICOLETTO | ALFIERI |
| 00014 | VIA CUPA DELL' | ANGELO |
| 00015 | RAMPA | ANNUNZIATA |
| 00016 | VIA | ANNUNZIATA |
| 00017 | VICO | ANZONE |
| 00022 | VICO | ARECHI |
| 00023 | VICOLETTO | ASSISE |
| 00031 | VIA | BADIA S. PIETRO |
| 00032 | VIA | BAGNI |
| 00033 | VIA | BAMBINO GESU' DI PRAGA |
| 00035 | VIA | BARRICELLI MAURIZIO |
| 00054 | VIA DEI | BERSAGLIERI |
| 00057 | VIA | BILOTTA OTTAVIO |
| 00061 | VIA | BOLOGNA STANISLAO |
| 00065 | VIA | BOREA |
| 00066 | VIA | BORGIA STEFANO |
| 00067 | VIA | BOSCO LUCARELLI |
| 00068 | VIA | BUCCIANO TOMMASO |
| 00069 | VIA | CAGGIANO EMANUELE |
| 00071 | VIA | CAMERARIO BARTOLOMEO |
| 00074 | VIA | CAPILONGO PASQUALE |
| 00076 | VIA | CAPPARUCCIA FILIPPO |
| 00077 | VIA DEI | CAPPUCCINI |
| 00078 | VIA | CARDINAL DI RENDE |
| 00080 | PIAZZALE | CARDUCCI GIOSUE' |
| 00081 | VIA | CARLO DA TOCCO |
| 00082 | VIA | CARROZZIERI |
| 00083 | VIA | CASSELLA GIUSEPPE |
| 00086 | VIA | CASTELLANO GIUSEPPE |
| 00089 | VIA | CATONE ANGELO |

CATEGORIE STRADE AI FINI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 00101 VIA | COCCHI ANTONIO |
| 00105 VIA | COLONNETTE |
| 00112 VIA | CUSANO BIAGIO |
| 00115 VIA | D'ANNUNZIO GABRIELE |
| 00117 VIA | DACOMARIO |
| 00118 VIA | DAMASO |
| 00121 VIA | DE BLASIO ALFONSO |
| 00122 VIA | DE CARO PIETRO |
| 00126 VIA | DE JULIIS CAPITANO PASQUALE |
| 00129 PIAZZETTA | DE MARTINI GAETANO |
| 00131 VIA | DE NICASTRO GIOVANNI |
| 00136 VIA | DE VITA GIOVANNI |
| 00143 VICO | DIOMEDE |
| 00144 PIAZZA | DOGANA |
| 00150 VIA | EPISCOPIO |
| 00151 VIA | ERCHEMPERTO |
| 00154 VIA | FALCONE BENEVENTANO |
| 00156 VIA | FEOLI ARCIVESCOVO F. |
| 00157 LARGO | FEOLI BENIAMINO |
| 00159 VIA | FERRANNINI LUIGI |
| 00162 VIA | FIMBRO FELICE |
| 00164 VIA | FIRRAO LUIGI |
| 00168 VICO | FOPPA GIOVANBATTISTA |
| 00170 VIA | FOSCHINI MICHELE |
| 00172 VIA | FRAGOLA |
| 00173 VIA | FRANCO NICCOLO' |
| 00179 VIA | GALGANETTI LEONARDO |
| 00184 VIA | GIANNELLI BASILIO |
| 00186 VIA | GIORDANO LUCA |
| 00190 VIA | GOLDONI CARLO |
| 00193 VIA | GREGORIO VIII |
| 00196 PIAZZA | GUERRAZZI |
| 00197 VIA | GUGLIELMO DI TOCCO |
| 00198 VIA | GUIDI FILIPPO MARIA |
| 00200 VIA | IACOPO DA BENEVENTO |

CATEGORIE STRADE AI FINI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 00209 VIA | LA VIPERA MARIO |
| 00220 VIA | MADONNELLA |
| 00222 VIA | MAGGIO XXIV |
| 00224 VIA | MANCIOTTI GIUSEPPE |
| 00226 VIA | MANFREDI DI SVEVIA |
| 00227 VIA | MARCO DA BENEVENTO |
| 00238 VIA | MATTEI MICHELE |
| 00239 VIA | MAZZARELLA ANDREA |
| 00240 TRAVERSA | MAZZELLA CAPITANO LUCA |
| 00241 VIA | MAZZELLA CAPITANO LUCA |
| 00243 PIAZZA | MAZZINI GIUSEPPE |
| 00250 VIA | MIELE S.TENENTE GAETANO |
| 00258 RAMPA | MONTEVERGINE RAMPA |
| 00261 VIA | MORRA ISABELLA |
| 00268 VIA | MUTARELLI ERIK |
| 00275 VICO | NOCE |
| 00278 VIA | NUOVA CALORE |
| 00281 VIA | ODERISIO DA BENEVENTO |
| 00282 VICO | ODOFREDO |
| 00283 CALATA | OLIVELLA |
| 00285 VIA DEGLI | ORTI |
| 00286 VIA | PACCA ARCIVESCOVO FRANCESCO |
| 00299 VICO | PAPINIANO |
| 00302 VIA | PARROCCHIA NUOVA |
| 00304 VIA | PASCOLI GIOVANNI |
| 00306 VIA | PASQUALI GIUSEPPE |
| 00307 VIA | PEDICINI CARLO |
| 00308 VIA | PELLEGRINI TENENTE RAFFAELE |
| 00313 VIA | PEPICELLI FRANCO |
| 00315 VIA | PERINETTO DA BENEVENTO |
| 00317 VIA | PERONE CLEMENTINA |
| 00319 PIAZZA | PIANO DI CORTE |
| 00322 VIA | PIERMARINI GIUSEPPE |
| 00325 VICO | PIPERNO PIETRO |
| 00326 VIA | PIRANDELLO LUIGI |

CATEGORIE STRADE AI FINI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 00327 VIA | PIRANESI GIOVAN BATTISTA |
| 00333 VIA | POLCARI INNOCENZO |
| 00338 PIAZZA | PONZIO TELESINO |
| 00339 I TRAVERSA | PORT'ARSA |
| 00340 III TRAVERSA | PORT'ARSA |
| 00341 II TRAVERSA | PORT'ARSA |
| 00342 VIA | PORT'ARSA |
| 00343 VIA | PORT'AUREA |
| 00344 VICO | PORTA NUOVA |
| 00345 VIA | PORTA NUOVA |
| 00346 VIA | PORTA RETTORE |
| 00347 RAMPA | PORTA RUFINA |
| 00348 TRAVERSA | PORTA RUFINA |
| 00352 TRAVERSA DELLE | POSTE |
| 00355 VIA | PUPILLO ORBILIO |
| 00360 VIA | RAMPONE SALVATORE |
| 00361 VIA | REPOLA GIUSEPPE |
| 00371 VIA | ROSA SALVATOR |
| 00380 VIA | RUSCELLI GIROLAMO |
| 00382 PIAZZA | SABARIANI SALVATORE |
| 00385 VIA | SALVEMINI GAETANO |
| 00388 VIA | SAN CRISTIANO |
| 00389 PIAZZA | SAN DONATO |
| 00390 VIA | SAN DONATO |
| 00391 VIA | SAN FILIPPO |
| 00393 VIA | SAN GAETANO |
| 00394 VIA | SAN GASPARE DEL BUFALO |
| 00395 VICO | SAN GENNARO |
| 00396 VIA | SAN GIOVANNI BATTISTA DE'LA SALLE |
| 00403 VICO | SAN LORENZO |
| 00404 VICO | SAN MARCO |
| 00405 VIA | SAN MASSIMILIANO KOLBE |
| 00407 VICO III | SAN NICOLA |
| 00408 VICO II | SAN NICOLA |
| 00409 VICO I | SAN NICOLA |

CATEGORIE STRADE AI FINI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

| | |
|--------------------|----------------------|
| 00411 VIA | SAN PANTALEONE |
| 00416 VICO I | SAN VITTORINO |
| 00417 VICO III | SAN VITTORINO |
| 00418 VICO II | SAN VITTORINO |
| 00419 VIA | SANT'AGOSTINO |
| 00422 VIA | SANT'ANTONIO ABATE |
| 00423 VICO | SANT'ARTELAIDE |
| 00429 PIAZZA | SANTA RITA DA CASCIA |
| 00431 VIA | SANTO SPIRITO |
| 00432 VICO | SANTO STEFANO |
| 00434 VIA | SCARLATTI DOMENICO |
| 00439 VIA | SESSUALDO |
| 00440 VIA III | SETTEMBRE |
| 00446 VIA | SOLIMENE FRANCESCO |
| 00451 VIA | TEATRO ROMANO |
| 00455 VIA | TOMA GIOACCHINO |
| 00460 TRAVERSA | TORRE CARLO |
| 00461 VIA | TORRE CARLO |
| 00462 TRAVERSA VIA | TORRE DELLA CATENA |
| 00465 VIA | TORRETTA |
| 00466 VICO | TORRIONE |
| 00468 VICO II | TRAPPETO |
| 00469 VIA I | TRAPPETO |
| 00470 VICO I | TRESCENE |
| 00471 DISCESA | TRESCENE |
| 00472 LARGO | TRESCENE |
| 00473 VICO II | TRESCENE |
| 00475 VICO I | TRIGGIO |
| 00476 VICO III | TRIGGIO |
| 00477 VICO II | TRIGGIO |
| 00478 VIA | UMBERTO I |
| 00484 VIA | VANVITELLI LUIGI |
| 00485 PIAZZA | VARI VENANZIO |
| 00487 VIA | VERDI GIUSEPPE |
| 00488 VIA | VERRUSIO MARIO |

CATEGORIE STRADE AI FINI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

| | |
|----------------|--------------------------|
| 00491 VIA | VIANELLI ACHILLE |
| 00496 PIAZZALE | VITTIME CIVILI DI GUERRA |
| 00498 VICO | VITTORE III |
| 00504 VICO | VOLPE |
| 00505 VIA | ZAZO ALFREDO |
| 00506 VIA | DELLA GRECA LANDOLFO |



=====

! CATEGORIA STRADA : 3 !

=====

| CODICE | TIPO | DESCRIZIONE |
|--------|------|---|
| 00002 | VIA | ABETE ANTONIO |
| 00003 | VIA | ACQUAFREDDA |
| 00004 | VIA | ADELPERGA |
| 00006 | VIA | ADUA - Escluso tratto da via G. RE a via C. NUZZO - |
| 00008 | VIA | ALBERGAMO FRANCESCO |
| 00010 | VIA | ALBERTI GIUSEPPE da via Bonazzi a via Napoli |
| 00013 | VIA | ALVARO CORRADO |
| 00018 | S.S. | APPIA -DIREZIONE BN/NA da trav.Moccia fino a Perimetro urb. |
| 00021 | VIA | APPIO CLAUDIO |
| 00026 | VIA | AVELLINO |
| 00027 | VIA | AVELLINIA |
| 00030 | VIA | RACHELT VITTORIO |
| 00034 | VIA | BART |
| 00037 | VIA | BASILE LUIGI da Via Bonazzi a Via Napoli |
| 00039 | VIA | BATTISTI CESARE |
| 00040 | VIA | BECCARIA CESARE fino a perimetro urbano |
| 00041 | VIA | BELLINI VINCENZO |
| 00043 | S.C. | BENEVENTO - ALTAVILLA IRPINA |
| 00046 | S.C. | BENEVENTO-AVELLINO |
| 00050 | S.C. | BENEVENTO-PIETRELCINA ESTERNA PERIMETRO URBANO |
| 00052 | S.P. | BENEVENTO-S. LEUCIO FINO A PERIMETRO URBANO |
| 00055 | VIA | BIAGIO DA MORCONE |
| 00056 | VIA | BIANCHI LEONARDO |
| 00059 | VIA | BOCCALINI TRAIANO |
| 00060 | VIA | BOLOGNA |
| 00062 | VIA | BONAZZI BENEDETTO DA VIA COSENTINI A STRADA CHIUSA |
| 00064 | VIA | BORAGLIA NICOLA |
| 00072 | VIA | CANGIANO GAETANO |
| 00073 | VIA | CAPASSO TORRE GIOVANNI |
| 00075 | VIA | CAPOZZI DOMENICO |
| 00079 | VIA | CARDONE VINCENZO |

| | |
|-----------------|--|
| 00095 VIA | CIFALDI ANTONIO |
| 00096 VIA | CILETTI NICOLA -ESCLUSO LA ROTATORIA- |
| 00098 VIA | CIMITERO - DA INCROCIO V.PONTICELLI LIMITE P.U. - |
| 00099 VIA | CIRILLO MARIO |
| 00100 VIA DELLA | CITTA' SPETTACOLO |
| 00103 VIA | COLLEVACCINO PIETRO |
| 00106 VIA | COLUMBRO PASQUALE |
| 00108 VIA | COMPAGNA FRANCESCO |
| 00109 VIA | COSENTINI NAZZARENO |
| 00110 PIAZZA | CROCE BENEDETTO |
| 00111 VIA | CROCE ROSSA |
| 00113 VIA | D'ACQUISTO SALVO |
| 00114 VIA | D'ALESSANDRO GIUSEPPE |
| 00116 VIA | D'AZEGLIO MASSIMO |
| 00124 VIA | DE FILIPPO EDUARDO |
| 00125 VIA PADRE | DE GIOVANNI |
| 00127 VIA | DE LONGIS GIOVANNI |
| 00128 PIAZZETTA | DE LUCIA SALVATORE |
| 00130 VIA | DE MARTINO ERNESTO |
| 00132 VIA | DE RIENZO ANTONIO |
| 00133 VIA | DE RIENZO GENNARO |
| 00135 VIA | DE SANCTIS FRANCESCO -DA VIA G.GENTILE A VIA NAPOLI- |
| 00137 S.S. 8 | DEI DUE PRINCIPATI all'interno perimetro urbano |
| 00138 VIA | DEL GROSSO REMIGIO |
| 00139 VIA | DEL POZZO CIRIACO |
| 00141 VIA | DELLA CASA GIOVANNI |
| 00142 VIA | DIAZ ARMANDO |
| 00145 VIA | DONIZZETTI GETANO |
| 00146 VIALE | DORSO GUIDO |
| 00147 VIA | DUCA D'AOSTA |
| 00149 VIA | EINSTEIN |
| 00152 VIA DELLE | ERICHE |
| 00153 VIA DELL' | ESPERANTO |
| 00155 VIA | FATEBENEFRATELLI |
| 00158 VIA | FERMI ENRICO |

CATEGORIE STRADE AI FINI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

| | |
|--|-------------------------|
| 00160 VIA | FERRARA ALFONSO |
| 00163 VIA | FIRENZE |
| 00165 PIAZZA | FLACCO ORAZIO |
| 00167 VIA | FONTANELLE |
| 00169 VIA | FORTUNATO GIUSTINO |
| 00171 VIA | FRAGNITO ONOFRIO |
| 00174 PIAZZA | FUSCO ENRICO MARIA |
| 00175 I TRAVERSA | GALANTE GIUSEPPE MARIA |
| 00176 II TRAVERSA | GALANTE GIUSEPPE MARIA |
| 00177 III TRAVERSA | GALANTE GIUSEPPE MARIA |
| 00178 VIA | GALANTE GIUSEPPE MARIA |
| 00181 VIA | GARRUCCI RAFFAELE |
| ^{EN} 00183 VIA CUPA DEL | GESU' - INTERNA P.U. - |
| 00185 VIA | GIOBERTI VINCENZO |
| 00191 VIA | GRAMSCI ANTONIO |
| 00192 VIA | GRAN POTENZA |
| 00194 VIA | GREGOROVIVS |
| 00201 VIA | IADANZA NICODEMO |
| 00205 VIA | IOVINE FRANCESCO |
| 00206 VIA | ISERNIA ENRICO |
| 00207 VIA | ISONZO |
| 00210 VIA | LABRUZZI CARLO |
| 00211 VIA | LEPORE ANTONIO |
| 00212 PONTE | LEPROSO |
| 00213 VIA | LEVI CARLO |
| 00216 VIA DELLA | LUNIGIANA |
| 00217 S.C. | MACCABEI |
| 00218 S.C. | MADONNA DELLA PIETA' |
| 00219 S.C. | MADONNA DELLA SALUTE |
| 00221 VIA | MAGGIO 1° |
| 00223 VIA | MAINELLA RAFFAELE |
| 00225 LUNGOCALORE | MANFREDI DI SVEVIA |
| 00229 VIA | MARONE GENERALE ALFREDO |
| 00230 VIA | MAROTTA GIUSEPPE |
| 00233 VIA | MASCAGNI PIETRO |

00234 VIA MASCELLARO PATRIZIA -DA VIA M.ROTILI A ESTERNA P. URBANO-

00237 LUNGOSABATO MATARAZZO DON EMILIO - DA VIA PASCUCCI A P. DEGLI ATLETI -

00242 PIAZZA MAZZEO MARIO

00244 VIA MAZZONI ANGELO

00251 VIA MILANO

00252 VIA MINGHETTI MARCO

00253 VIA MOMMSEN TEODORO

00255 VIA MONTALE EUGENIO

00257 VIA MONTEGUARDIE -DA VIA F.ROSSELLI A VIA E.FERMI-

00264 VIA DEI MULINI -DA RAMPA S.BARBATO A S.C. BN-ALTAVILLA-

00266 VIA MURA DELLA CACCIA

00270 II TRAVERSA VIA NAPOLI

00271 I TRAVERSA VIA NAPOLI

00274 VIA NISCO NICOLA

00276 VIA NOVELLI ERMETE - INTERNO P.U.

00280 VIA NUZZOLO COSIMO -ESCLUSO TRATTO DA VIA P.DIACONO A VIA ADUA-

00289 VIA PACIFICO MARIA

00292 VIA PAGA FRANCESCO - da via XXV Luglio a via Valfortore -

00293 VIA PALERMO

00294 VIA PALIZZI FILIPPO

00295 VIA PALMIERI LUIGI

00298 VIA PAOLO VI

00301 VIA PARENTE ALFREDO

00303 VIA PASCALE GIOVANNI

00309 VIA PELLICO SILVIO

00310 VIA PENNELLA SALVATORE

00311 ROTONDA DEI PENTRI

00312 VIA DEI PENTRI

00316 VIA PERLINGIERI GIOVANNI

00320 VIA PIAVE

00321 VIA PICCINATO LUIGI

00323 VIA PIETA'

00324 VIA PIO IX

00328 VIA PISACANE CARLO

00329 VIA PIZZELLA LIBORIO

CATEGORIE STRADE AI FINI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

| | |
|----------------|--|
| 00331 VIA | POERIO CARLO |
| 00335 VIA CUPA | PONTICELLI |
| 00336 VIA | PONTICELLI |
| 00337 VIA | PONTICELLO |
| 00354 VIA | PUCCINI GIACOMO |
| 00357 VIA | QUASIMODO SALVATORE |
| 00364 VIA | RICCI CLINO |
| 00365 VIA | RICCI CRISTOFORO |
| 00367 VIA | RIVELLINI ANTONIO |
| 00369 VIA | ROMANO CLEMENTE |
| 00370 VIA | ROMUALDO II |
| 00374 VIA | ROSSINI GIACOMO |
| 00377 VIA | RUFFILLI ROBERTO |
| 00381 VIA | SALERNO |
| 00387 VIA | SAN BENEDETTO DA BENEVENTO |
| 00392 S.C. | SAN FRANCESCO |
| 00397 VIA | SAN GIOVANNI DI DIO |
| 00398 VIA | SAN GIUSEPPE MOSCATI |
| 00399 VIA | SAN LEUCIO |
| 00400 S.C. | SAN LEUCIO N.2 |
| 00406 PIAZZA | SAN MODESTO |
| 00414 VIA | SAN VITO -DA TRAVERSA IND. MOCCIA FINO A P.U.- |
| 00424 S.C. | SANTA CLEMENTINA |
| 00427 VIA CUPA | SANTA LUCIA |
| 00437 VIA | SCOTELLARO ROCCO |
| 00438 VIA | SERAO MATILDE |
| 00441 VIA | SETTEMBRINI LUIGI |
| 00442 VIA | SEVERINO ANNA |
| 00444 VIA | SILONE IGNAZIO |
| 00447 VIA | STASI CARLO |
| 00449 VIA | STURZO LUIGI |
| 00453 VIA | TIENGO -DA S.PASQUALE A FINE LICEO ARTISTICO- |
| 00458 VIA | TORINO |
| 00459 VIA | TORRE ALFIERI |
| 00474 VIA | TRIESTE E TRENTO |